

N. R.G. 2020/3107



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Federica Benvenuti Presidente rel. ed est.

dott. Lisa Castagna Giudice

dott. Vincenzo Ciliberti Giudice

nella causa iscritta al **N. 3107/2020 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs.
n. 25/2008 depositato da:

(CUI ; cod. VESTANET), con l'avv. EVA VIGATO,
ricorrente,

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA** in persona del Presidente della
Commissione ANTONELLA REINA,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nata in COSTA D'AVORIO l' (alias il come da modello C3), ha impugnato il provvedimento del 21/02/2020, notificato il 09/03/2020, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale (e, ritenuto, sotto altro profilo, *“che il caso della richiedente rientri in una situazione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario, sulla base di una effettiva valutazione comparativa della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese d'origine (cfr. Corte di Cassazione 4455/2018) in quanto la stessa, ancora minorenne, è stata oggetto di sfruttamento a scopo lavorativo in Algeria, seppur per 4 mesi; inoltre, dalla documentazione medica rilasciata da strutture ospedaliere pubbliche si evince la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress”, patologia che risulta trattata con terapia farmacologica, nonché un trauma cranico ed evidenze cerebrali”, con conseguente “invio degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “per casi speciali” previsto dall’art.1 comma 9 della legge 132/18”*).

Ella, in audizione amministrativa, ha dichiarato in sintesi di essersi trasferita ad Abidjan all'età di 12 anni e di aver lì vissuto fino al momento in cui ha lasciato il Paese; di parlare lingua djoula, francese e un po' di italiano e di essere di religione musulmana; di aver studiato per 7 anni e di aver lavorato come venditrice di frutta; di avere la madre e due fratelli che vivono ad Abidjan; con cui è in contatto.

La richiedente in sede di audizione ha inoltre dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

- di aver perso il padre all'età di 12 anni e di essersi trasferita a vivere ad Abidjan da uno zio paterno con la madre e i fratelli;
- a Gennaio 2017 lo zio le ha comunicato che avrebbe dovuto sposare un uomo che non conosceva; la richiedente e la madre si sono opposte ma dopo circa due settimane l'istante è stata condotta con forza a casa dell'uomo e qui costretta ad andare a letto con lui. La richiedente è stata segregata in casa, picchiata e violentata durante i mesi di convivenza, tanto da subire un aborto spontaneo;
- una sera la richiedente, mentre fuggiva dall'ennesimo tentativo di stupro, approfittando della porta lasciata aperta, è riuscita a scappare di casa; questo ad Aprile del 2017.
- rifugiata sotto un ponte, dopo 4 giorni, si è imbattuta in un una signora che si è proposta di aiutarla portandola con sé in Algeria a lavorare come domestica;
- la richiedente ha accettato e, dopo un lungo viaggio nel deserto, è arrivata in Algeria dove ha lavorato ancora minorenne per circa 4 mesi a casa della signora come domestica; un giorno, mentre era uscita a svolgere una commissione, è stata catturata dalle guardie algerine che l'hanno condotta al confine libico; lì è stata catturata da alcuni banditi che l'hanno tenuta prigioniera insieme ad altre

persone e abusato di lei; approfittando dell'aiuto economico di un ragazzo maliano, è riuscita ad imbarcarsi per l'Italia, giungendo il 28.09.2017.

La richiedente ha infine dichiarato di temere in caso di rimpatrio di rivivere le sofferenze subite a causa del matrimonio forzato impostole dallo zio.

Con il provvedimento impugnato la domanda di protezione internazionale veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dalla ricorrente con riferimento al matrimonio forzato era apparsa generica, incoerente e contraddittoria ed incerti erano stati ritenuti gli elementi relativi al viaggio dal suo paese all'Italia, pur avendo la Commissione ritenuto credibile il trascorso lavorativo in Algeria e la detenzione in Libia.

La ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza e insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero per “protezione speciale”, o, infine per motivi di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo, Cost. (cfr. conclusioni rassegnate).

L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.

In data 22/04/2021 si è tenuta l'audizione giudiziale della ricorrente.

○○○

Preliminarmente va osservato che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento della protezione internazionale o umanitaria, con la conseguente irrilevanza di ogni doglianza di carattere formale relativa agli atti del procedimento amministrativo.

Ed infatti il giudizio che si instaura a seguito dell'impugnazione del diniego amministrativo della domanda di protezione internazionale non è un “giudizio sull'atto” ma un “giudizio sul rapporto”, di talché l'eventuale accoglimento delle doglianze di ordine formale non esonererebbe questo giudice dal dovere di esaminare la situazione concreta al fine di verificare se all'interessato possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dal D. Lgs. n. 251/2007 o dal D. Lgs. n. 286/1998.

○○○

Sulla valutazione di credibilità

In materia di protezione internazionale vige un regime dell'onere della prova attenuato, posto che pur essendo il ricorrente tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e,

ove non impossibilitato, a fornirne la prova, il principio dispositivo trova una deroga qualora, anche in assenza di prova di taluni aspetti delle dichiarazioni, il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e possa ritenersi positivamente superato il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, che individua appunto una serie di indicatori della credibilità soggettiva del richiedente asilo, quali la tempestività della proposizione della domanda, la produzione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ovvero di idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi e la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese.

E, dunque, *“La valutazione di credibilità e affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art' 3 comma 5 del d. lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese di origine; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. A tal fine il giudice è pure tenuto ad acquisire informazioni sul contesto socio-politico del Paese, in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. B comma 3 del d' lgs' n' 251/2008' o in mancanza o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi?”* (ex plurimis Cass. n.27263/2020).

Va, poi, osservato che una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria (Cass. Ordinanza n. 262 del 12/01/2021). Il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è, tuttavia, circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 (Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020).

Tanto premesso, la ricorrente in sede di audizione giudiziale ha sostanzialmente confermato quanto narrato dinnanzi alla Commissione Territoriale.

In particolare, ella in udienza ha dichiarato quanto segue:

“ADR I miei dati anagrafici sono corretti.

Ricordo quanto dichiarato alla Commissione e lo confermo

Vorrei aggiungere come è successo che sono andata con la signora Amina che mi ha aiutato e come è andato il matrimonio

AD quando è partito dalla costa d'Avorio suo paese? Nell'aprile 217 e sono andata in Algeria

AD quando è arrivato in Italia e attraverso quali paesi? R il 28.09.2017

AD come ha fatto a pagarsi il viaggio per arrivare dall'Algeria alla Libia sino in Italia? Sono stata aiutata da un signore maliano che avevo conosciuto in Libia. Quando sono stata arrestata in Algeria sono stata portata in Libia da delle persone, non so se ribelli o poliziotti, in Libia ho trovato altre persone tra cui il maliano che mi ha fatto imbarcare.

AD mi racconta come era suo marito? R si chiama Bakcari e non era giovane, una quarantina di anni, era alto, un po' grosso e scuro di pelle. Era violento, non me la sento di raccontare gli episodi,

Che lavoro faceva? R non lo so.

AD è mai uscita con lui? R no, era sempre in casa

AD suo zio come l'aveva conosciuto? Era un suo amico, io non l'ho conosciuto prima del matrimonio

AD come si svolta la cerimonia? R mi hanno portata alla moschea per celebrare il matrimonio davanti all'imam e ci doveva essere lo scambio di una noce KOLA, un simbolo che unisce le due famiglie, e io ho detto che non volevo sposarmi e le donne presenti si sono opposte anche loro e la cerimonia è stata interrotta

AD l'imam cosa ha fatto davanti a queste opposizioni? R non ha proseguito e gli ospiti sono andati via

AD chi erano presenti, chi erano gli ospiti? R mio zio, alcune donne e alcuni uomini che io non conoscevo, invitati da mio zio

AD parenti dalla parte di tua famiglia? R solo mio zio, non c'era mia mamma, lei non era nemmeno al corrente.

AD la mamma non sapeva del matrimonio R lei era stata informata che mi dovevo sposare ma non era d'accordo.

Lo zio mi ha prelevata.

AD allora, la cerimonia stata interrotta e tu? R sono tornata a casa pensando fosse finita ma invece mio zio mi preso forza emi ha portato d quest'uomo

AD come sei riuscita a fuggire? R E' arrivato una notte e voleva violentarmi, non aveva chiuso la porta e io sono riuscita a scappare, c'erano poche case intorno, lui mi inseguita ma io mi sono nascosta e lui nel buio della notte non mi ha più visto. Allora ho proseguito e sono andata a rifugiarmi sotto un ponte.

AD Amina cosa le ha detto? R dopo 4 giorni mi ha visto Amina alla quale ho raccontato la mia storia. Lei viveva in Algeria e mi ha proposto di andare con lei a fare la domestica. Ero spaventata, avevo paura di tornare a casa e l'ho seguita, mi sono fidata

AD quali sono i problemi che incontrerebbe se dovesse tornare in Costa d'Avorio ? R non me la sento di tornare.

Mio zio ha detto che se ritorno mi ucciderà. Me lo aveva già detto quando sono andata a vivere da Bakcri

AD Sente sua madre? Sì, qualche volta. Mi ha detto che mio zio l'ha cacciata di casa, è andata a vivere con un'amica per pagare insieme un affitto, poi è tornata a vivere a Man perché non ce la faceva.

AD attualmente dove vive? A Selvaççano in una cooperativa

AD sta lavorando? R dal 2018 ho lavorato come tirocinante sino giugno del 2020, adesso non ho lavoro”.

Ora, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, condivide il Collegio la valutazione di credibilità della storia narrata di cui al provvedimento impugnato nei termini che seguono.

Ed invero non appare credibile che la ricorrente sia stata vittima di matrimonio forzato in considerazione della genericità del racconto e delle molteplici contraddizioni in cui la stessa incorre nel riportare la vicenda.

Va innanzitutto evidenziato come la ricorrente si contraddica con riferimento all'avvenuta celebrazione o meno del matrimonio con l'uomo scelto dallo zio della stessa. Ella, infatti, in sede di audizione amministrativa nega che sia mai stata celebrata una cerimonia (“Domanda: Mi racconti di questo matrimonio. Risposta *Mio zio è venuto a trovarmi mentre lavavo i piatti e mi ha detto che dovevo sposarmi con quell'uomo. Ci siamo sposati dopo qualche giorno che ero a casa di quell'uomo.* Domanda: Come è stata questa cerimonia? Risposta: *Mio zio mi ha portato in quella stanza con quell'uomo* Domanda: No intendo la cerimonia, se c'è stata... Risposta: *Non c'è stata una cerimonia perché da noi di solito si fa il matrimonio religioso con la presentazione delle famiglie. Nel mio caso questa presentazione si è fatta senza che io lo sapessi”*, p. 8 del verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale innanzi alla Commissione del 14/03/2019; “Domanda: Una cosa che non ho ben capito nella scorsa audizione è se lei e quest'uomo vi siete sposati o meno. Risposta: *Non c'è stato matrimonio. nè tradizionale, né legale* [omissis] Domanda: Tutti questi riti che mi ha descritto ci sono stati nel suo caso? Risposta: *No c'è stato nulla. Il giorno che mi hanno preso con la forza non c'è stato nulla.*” p. 5 del verbale delle dichiarazioni rese nel secondo colloquio personale innanzi alla Commissione del 13/05/2019) mentre innanzi al Giudice la stessa dichiara che sarebbe stata portata davanti all'Imam per la celebrazione del matrimonio ma che le donne presenti si sarebbero opposte e che dunque la cerimonia sarebbe stata interrotta (“Domanda: come si svolta la cerimonia? Risposta: *mi hanno portata alla moschea per celebrare il matrimonio davanti all'imam e ci doveva essere o scambio di una noce KOLA, un simbolo che unisce le due famiglie, e io o detto che non volevo sposarmi e le donne presenti si sono opposte anche loro e la cerimonia è stata interrotta* Domanda: l'imam cosa ha fatto davanti a queste opposizioni? Risposta: *non ha proseguito e gli ospiti sono andati via* Domanda: chi erano presenti, chi erano gli ospiti? R *mio zio, alcune donne e alcuni uomini che io non* [omissis] Domanda: allora, la cerimonia stata interrotta e tu? Risposta: *sono tornata a casa pensando fosse*

finita ma invece mio zio mi ha preso forza e mi ha portato da quest'uomo.", p. 2 del verbale delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice all'udienza del 22/04/2021).

Generica appare poi la descrizione dell'uomo al quale sarebbe stata data in moglie dallo zio del quale ella fornisce unicamente il nome e una scarna descrizione dell'aspetto fisico ("Domanda: Mi parli meglio di suo marito... *Risposta: Io non lo conosco e neppure la sua famiglia. Non sapevo neppure che lavoro svolgeva.* Domanda: Come si chiamava? *Risposta: Bakari il cognome non lo so.* Domanda: Che faceva suo marito? *Risposta: Non lo so* Domanda: Come mai aveva persino delle guardie personali? *Risposta: Veramente io non lo so.* Domanda: Ma suo marito durante il giorno usciva o era a casa? *Risposta: Usciva.* Domanda: E lei non sa dove? *Risposta: no* Domanda: Quanto tempo è stata da quest'uomo? *Circa 3 mesi, mi sono sposata a Gennaio ad Aprile sono scappata*", p. 9 del verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale innanzi alla Commissione del 14/03/2019; "Domanda: *mi racconta come era suo marito? Risposta: si chiama Bakcari e non era giovane, una quarantina di anni, era alto, un po' grosso e scuro di pelle. Era violento, non me la sento di raccontare gli episodi, Che lavoro faceva? R non lo so*", p. 1 del verbale delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice all'udienza del 22/04/2021).

In relazione ai tre mesi di convivenza con l'uomo, inoltre, la ricorrente si limita a riferire, sia in audizione amministrativa che giudiziale, che egli era violento, la maltrattava e la costringeva ad andare a letto con lui, senza fornire elementi utili a ritenere quanto dichiarato espressione di un autentico vissuto personale ("Domanda: So che è molto doloroso... ma vorrei che mi raccontasse un po' delle violenze domestiche di suo marito? *Risposta: Mi costringeva ad andare a letto con lui, mi picchiava e maltrattava*", p. 9 del verbale delle dichiarazioni rese nel secondo colloquio personale innanzi alla Commissione del 13/05/2019; "[omissis] *Era violento, non me la sento di raccontare gli episodi*", p. 1 del verbale delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice all'udienza del 22/04/2021).

Anche la dinamica della fuga dall'abitazione dell'uomo con la quale la ricorrente sarebbe stata costretta a vivere appare descritta in modo generico e stereotipato. La ricorrente infatti afferma che una notte i due avevano litigato perché lui dopo averla violentata avrebbe cercato di picchiarla e lei sarebbe riuscita a scappare approfittando della porta rimasta aperta. Si osserva inoltre che con riferimento alla fuga la ricorrente si contraddice quando in un primo momento, in sede amministrativa, afferma di essere scappata di corsa e che l'uomo non l'avrebbe inseguita ("Domanda: Come ha fatto a scappare quella notte? *Risposta: Al mio rifiuto di andare a letto con lui, volevo picchiarmi e io ho approfittato della porta aperta* Domanda: Però è molto strana questa circostanza della porta aperta.. *Risposta: Lui si è dimenticato di chiuderla con la chiave.* Domanda: E non ha provato ad inseguirla correndo? *Risposta: Io sono scappata di corsa, non so se mi ha seguita. lui era nudo quindi si è dovuto rivestire*", p. 9 del verbale delle dichiarazioni rese nel secondo colloquio personale innanzi alla

Commissione del 13/05/2019) ma successivamente, innanzi al Giudice, dichiara di essere stata inseguita e di essersi nascosta dall'uomo ("Domanda: come sei riuscita a fuggire? *Risposta: E' arrivata una notte e voleva violentarmi, non aveva chiuso la porta e io sono riuscita a scappare, c'erano poche case intorno, lui mi inseguita ma io mi sono nascosta e lui nel buio della notte non mi ha più visto. Allora ho proseguito e sono andata a rifugiarmi sotto un ponte*", p. 2 del verbale delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice all'udienza del 22/04/2021).

Si ritiene invece credibile alla luce delle dichiarazioni rese e delle COI, come peraltro già rilevato dalla Commissione Territoriale, che la ricorrente sia stata vittima, appena diciassettenne, di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo in Algeria; nel suo racconto si rinvencono, infatti, gli indicatori tipici di tale fenomeno, individuati dalle Linee Guida elaborate dal Ministero dell'Interno e dall'UNHCR per l'identificazione delle vittime di tratta (cfr. Ministero dell'Interno, UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, 2021 https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf).

Va innanzitutto evidenziato che anche un racconto caratterizzato da contraddittorietà o da parziali omissioni, come si è evidenziato essere quello della ricorrente in relazione al matrimonio forzato, costituisce un indicatore tipico di tratta.

Si rilevano inoltre i seguenti, ed ulteriori, indicatori di tratta:

- la giovane età della ricorrente, che al momento della partenza aveva appena 17 anni;
- il contesto disagiato della famiglia di provenienza della ricorrente (orfana di padre e figlia minore di quattro fratelli);
- provenienza da un paese esposto al fenomeno della tratta alla luce delle COI, quale la Costa D'Avorio;
- la presenza di una donna incontrata per strada che le offre un'opportunità di lavoro in Algeria ed organizza il viaggio;
- un tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta;
- il mancato pagamento del viaggio;
- il fatto di essere stata impiegata come domestica e di non sapere quanto venisse pagata.

Tali indicatori sono in linea con le fonti consultate dalle quali si evince che sono in aumento il numero di donne e ragazze vittime della tratta dalla Costa d'Avorio nei paesi del Nord Africa e in Europa (RFI, *Migrations: de plus en plus d'Ivoiriennes victimes de traite d'êtres humains*, 19 ottobre 2019, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20191019-migrations-plus-ivoiriennes-victimes->

[traite-etres-humains](#)). In un rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) del 2019 si legge infatti come le donne e le ragazze ivoriane in particolare siano esposte alla tratta di esseri umani a scopo di servitù domestica e, in alcuni casi, di sfruttamento sessuale.

Lo stesso report spiega come le ragioni che inducono le donne e le ragazze ivoriane a lasciare il proprio Paese non sono esclusivamente economiche, ma anche legate alla violenza di genere subita nel Paese d'origine: mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, violenza domestica. I migranti ivoriani che arrivano in Europa sono principalmente persone di età media tra i 20 e i 35 anni, con scarse opportunità economiche ed educative, che hanno frequentato al massimo le classi elementari.

Il reclutamento può avvenire direttamente in Costa d'Avorio, da parte di membri della rete della vittima, come amici, parenti, persone che frequentano la famiglia o da persone incontrate casualmente, ma anche in paesi di transito o di destinazione (IOM, *Victims of trafficking in the central Mediterranean route: focus on women from Côte d'Ivoire, from the trafficking in Tunisia to the risk of re-trafficking in Italy*, ottobre 2019, document archiviato consultabile su https://web.archive.org/web/20201128210546/https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOM_Briefing_Victims_of_Trafficking.pdf).

Da uno studio condotto su un campione di donne ivoriane tornate in patria tramite l'assistenza di OIM, è emerso come le aree geografiche prescelte al momento della decisione di espatriare fossero due: l'Europa (nel 53% dei casi, soprattutto Francia e Italia) e il Nord Africa (nel 39% dei casi, in particolare Tunisia, Marocco e Algeria).

La maggior parte delle donne rimpatriate ha dichiarato di essere stata vittima, durante il viaggio di migrazione, di varie forme di sfruttamento come il lavoro forzato, la violenza sessuale o la prostituzione. Il 70% di loro ha inoltre affermato di aver lavorato - il più delle volte per ripagare le persone che avevano "facilitato" i loro viaggi o che facevano parte di reti di trafficanti di esseri umani e di contrabbando - in condizioni di lavoro molto dure (lavoro fisicamente estenuante che causava malattie, maltrattamenti da parte dei datori di lavoro e assenza di retribuzione, tra le altre cose). Il settore in cui queste donne sono state principalmente impiegate è quello dei servizi (lavoro domestico) (A. Nanquette, *Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees*, in *Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance*, 2020, p. 245, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>, p. 243).

I paesi dove si registra un maggiore sfruttamento delle donne ivoriane come domestiche sono la Tunisia e il Marocco, paesi i quali permettono ai cittadini ivoriani di entrare nel paese senza visto

per un periodo di soggiorno limitato (IOM, Victims of trafficking in the central Mediterranean route: focus on women from Côte d'Ivoire, from the trafficking in Tunisia to the risk of re-trafficking in Italy, ottobre 2019, https://web.archive.org/web/20201128210546/https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOM_Briefing_Victims_of_Trafficking.pdf; A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in *Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance*, 2020, p. 243, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>).

È per sfuggire dallo sfruttamento e dai rischi connessi al soggiorno illecito che spesso le donne migranti ivoriane decidono di proseguire il viaggio verso la Libia o l'Europa rivolgendosi a contrabbandieri e trafficanti (IOM, Victims of trafficking in the central Mediterranean route: focus on women from Côte d'Ivoire, from the trafficking in Tunisia to the risk of re-trafficking in Italy, ottobre 2019, https://web.archive.org/web/20201128210546/https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOM_Briefing_Victims_of_Trafficking.pdf; IOM, Migration de retour: trafic et traite des migrants ivoiriens le long de la route mediterrannéenne centrale et occidentale, agosto 2021, <https://dtm.iom.int/reports/migration-de-retour-traffic-et-traite-des-migrants-ivoiriens-le-long-de-la-route>, p. 29; Altraeconomia, L'ombra della tratta di esseri umani sulle donne in viaggio dalla Costa d'Avorio, 26 aprile 2023, [L'ombra della tratta di esseri umani sulle donne in viaggio dalla Costa d'Avorio \(altraeconomia.it\)](https://www.altraeconomia.it/2023/04/26/ombra-della-tratta-di-esseri-umani-sulle-donne-in-viaggio-dalla-costa-d-avorio/)

Al loro ritorno in Costa d'Avorio, le donne possono subire una doppia discriminazione, in quanto donne e in quanto migranti di ritorno (che hanno rinunciato al loro progetto di migrazione). Le migranti ivoriane di ritorno sono stigmatizzate dagli amici, dai familiari e dalla società, soprattutto se rimangono incinte durante il viaggio, volontariamente o con la forza (ad esempio se sono state violentate) (A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in *Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance*, 2020, p. 245, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>, p. 245).

Il rientro in Costa d'Avorio comporta anche il ritorno ad una situazione economica ancora più precaria di quella precedente alla partenza. Tutti questi fattori (la stigmatizzazione sociale e la difficoltà di integrazione sociale ed economica) possono tendere a incoraggiare i rimpatriati a rimettersi in viaggio (IOM, Migration De Retour: lien entre irrégularité et renforcement de la

vulnérabilité des migrants ivoiriens en tunisie, au maroc et en algérie, juin 2020, p. 40 <https://dtm.iom.int/reports/c%C3%B4te-divoire-%E2%80%94-migration-de-retour-lien-entre-irr%C3%A9gularit%C3%A9-et-renforcement-de-la>).

La situazione di vulnerabilità della ricorrente derivante dal fatto di aver vissuto l'esperienza di tratta lavorativa in minor età e il lungo periodo trascorso dalla stessa al di fuori del proprio Paese di origine (più di sei anni) fanno ragionevolmente ritenere che la stessa in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire stigmatizzazione ed emarginazione con la possibilità di cadere nuovamente vittima di tratta/ulteriori violazioni dei diritti umani, considerato altresì che il governo non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico di esseri umani, nonostante il compimento di sforzi per contrastarlo. Benché la tratta di esseri umani sia vietata dalla nuova Costituzione, infatti, i programmi del governo per le vittime della tratta non sono ritenuti adeguati (Freedom House, FREEDOM IN THE WORLD 2023, Côte d'Ivoire, para. G4 <https://freedomhouse.org/country/cote-divoire/freedom-world/2023>).

Secondo USDOS benché siano stati compiuti notevoli passi avanti il governo della Costa d'Avorio non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del fenomeno della tratta di esseri umani.

In particolare, il Governo, pur avendo dimostrato sforzi crescenti nella lotta alla tratta - attraverso l'identificazione di più vittime, l'implementazione del Meccanismo Nazionale di Referral (NRM), l'avvio di un programma per l'indirizzamento di soggetti vulnerabili alle cure e l'avvio di indagini per perseguire i reati di tratta -, non ha soddisfatto gli standard minimi in diversi settori chiave. Ripari e servizi, soprattutto per le vittime adulte, sono rimasti inadeguati. Il comitato anti-tratta interagenzia (CNLTP) non si è riunito per il secondo anno consecutivo ed è rimasto senza finanziamenti dedicati alle sue attività per il quarto anno consecutivo. La bozza del NAP anti-tratta del governo è rimasta in attesa di adozione per il secondo anno. Le forze dell'ordine non dispongono di formazione specializzata e di risorse adeguate per indagare efficacemente sui casi di tratta e identificare le vittime, e i tribunali hanno condannato un numero significativamente inferiore di trafficanti (USDOS – US Department of State (Author): 2023 Trafficking in Persons Report: Cote d'Ivoire, 15 June 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2093640.html>).

A prescindere dai rischi in cui incorrerebbe la ricorrente in caso di rimpatrio va evidenziato in ogni caso come la stessa sia stata soggetta ad atti di persecuzione diretti contro di lei non solo in quanto donna ma anche in quanto minore di età che, per la loro natura, rappresentano una grave violazione dei diritti umani ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007.

Ritiene il Collegio, quindi, di dover riconoscere lo *status* di rifugiato alla ricorrente in quanto appartenente al particolare gruppo sociale delle donne vittime di tratta in minor età (vedi line guida UNHCR in materia di protezione internazionale “Appartenenza ad un determinato gruppo sociale” https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo_Sociale.pdf), con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da _____ e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa alla concessione dello *status* di rifugiato;

compensa le spese di lite

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11.4.2024

Il Presidente est.

dott. ssa Federica Benvenuti